

Codice DB1406

D.D. 14 novembre 2012, n. 2790

R.D. 523/1904. Rinnovo dell'autorizzazione idraulica n. 54/10, assunta con determinazione dirigenziale n. 2979 in data 11/11/2010, per interventi di pulizia e manutenzione del Rio Cocchi, lungo la tratta d'alveo compresa tra l'attraversamento della S.P. n. 129 "di Poirino" a monte e l'attraversamento della strada comunale di Porino a valle, in Comune di Carmagnola(TO). Ditta: Comune di Carmagnola (TO).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di concedere, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, al Comune di Carmagnola – (omissis), il rinnovo dell'autorizzazione idraulica n. 54/10, assunta con determinazione dirigenziale n. 2979 in data 11/11/2010 n.2979, subordinatamente all'osservanza di quanto segue:

1. la proroga ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
2. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni già contenute nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 2979 in data 11/11/2010 con cui questo Settore ha rilasciato l'autorizzazione idraulica n. 54/10; in particolare si ribadisce che:

il materiale litoide demaniale proveniente dai lavori di disalveo, complessivamente pari a 2903,31m³, dovrà essere depositato ed adeguatamente sistemato nell'area di stoccaggio all'uopo individuata negli elaborati progettuali precedentemente richiamati; esso dovrà essere adeguatamente circoscritto, custodito e soggetto alle sorveglianze del caso e non potrà essere rimosso e/o allontanato se non previa autorizzazione di questo Settore, ovvero, a seguito di procedura di acquisizione/alienazione, di cui alla D.G.R. in data 14/01/2002 n. 44-5084, a cura e spese del richiedente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole